

Rassegna Stampa

di Venerdì 9 ottobre 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Centro Studi				
29	Italia Oggi	09/10/2026	BREVI - Nel periodo maggio-agosto 2026	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
11	Il Sole 24 Ore	09/10/2026	Valditara: "Interventi nel 30% delle scuole"	4
25	Italia Oggi	09/10/2026	Vizi dell'immobile, 10 anni per ripararli (C.Angeli)	5
35	Italia Oggi	09/10/2026	Scuole, fondi per lavori urgenti (M.Finali)	6
36	Italia Oggi	09/10/2026	Appalti Ue, cade il tabu' del 50% (A.Mascolini)	7
36	Italia Oggi	09/10/2026	Confronto a coppie, conta l'autonomia dei commissari	8
36	Italia Oggi	09/10/2026	Offerta tecnica senza firma, si puo' sanare	9
Rubrica Ambiente				
27	Italia Oggi	09/10/2026	La VIA serve? La verifica entra in VAS	10
Rubrica Energia				
21	Il Sole 24 Ore	09/10/2026	Ansaldo energia incorpora Nucleare come business unit	11
Rubrica Normative e Giustizia				
36	Il Sole 24 Ore	09/10/2026	Normazione tecnica, l'Ue lancia la versione light piu' rapida e rivolta a Pmi (C.Colombo)	12
Rubrica Privacy				
22	Italia Oggi	09/10/2026	Linee guida del Garante: pixel di tracciamento nelle e-mail richiedono informative privacy e consens (A.Ciccia Messina)	13
Rubrica Data Center				
20+23	Il Sole 24 Ore	09/10/2026	Data center: investimenti potenziali da 37 miliardi (A.Biondi)	14



BREVI

Cassa Forense ha previsto la proroga al 31 dicembre 2026 dei termini per gli adempimenti e i versamenti dovuti dagli iscritti all'Ordine degli avvocati di Napoli e all'Ordine degli avvocati di Napoli Nord - zona «Campi Flegrei» colpiti dal fenomeno bradisismico, nonché agli iscritti all'Ordine degli avvocati di Bolzano, a seguito del crollo dell'immobile nel quale sono collocati gli uffici giudiziari. La stessa misura era stata già adottata per le avvocate e gli avvocati di alcune zone della Calabria, della Sardegna e della Sicilia che avevano subito danni a seguito degli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 18 gennaio 2026. La decisione consente agli iscritti interessati di poter disporre di un arco temporale più ampio per adempiere agli obblighi previdenziali, evitando l'applicazione di sanzioni e interessi, nei termini previsti dalla proroga.

Veterinari contro l'estensione delle competenze nei controlli alimentari ai tecnologi alimentari. La Fnovi, Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, esprime infatti «forte perplessità e disappunto» sull'accordo sancito il 1° ottobre in Conferenza Stato-Regioni. Il testo prevede che le autorità competenti possano avvalersi dei tecnologi alimentari anche per attività ispettive, audit, campionamenti ufficiali, verifiche documentali e analisi del rischio. Le regioni potranno inoltre tenere conto di questa figura nell'organizzazione dei dipartimenti di prevenzione, dei Sian e dei servizi veterinari. Per la Fnovi serve però una chiara delimitazione delle competenze, per evitare «sovrapposizioni di ruoli e responsabilità».

Nel periodo maggio-agosto 2026, le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per i servizi di ingegneria e architettura (esclusi i costi di esecuzione dei lavori negli appalti integrati) per 667,7 milioni di euro: circa 180 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2025 (487,6 milioni). Questo il dato principale che emerge dall'ultimo rapporto del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) che analizza l'andamento del mercato dei Sia. Rispetto allo stesso quadrimestre del 2025 cambia la composizione degli importi. Scende la quota dei servizi di ingegneria senza esecuzione «tipici» (dal 52,2% al 40,3%) e quella dei servizi richiesti negli appalti integrati (dal 24,3% al 14,9%). Invece, si legge ancora nel report, raddoppia il peso degli accordi quadro, che arrivano al 44,7% del totale.

© Riproduzione riservata





EDILIZIA SCOLASTICA

Valditara: «Interventi nel 30% delle scuole»

«Tra Pnrr e fondi nazionali sono stati investiti sull'edilizia scolastica circa 13 miliardi di euro, con interventi su 12.091 edifici, pari a circa un terzo delle scuole italiane». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, illustrando ieri a Roma i risultati raggiunti grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. In tutto sono stati spesi 23 miliardi, incluse risorse nazionali. Per le scuole nuove sono stati investiti 800 milioni Pnrr oltre a 387 milioni di fondi nazionali per 215 nuovi istituti. Sono stati investiti inoltre 300 milioni di fondi Pnrr per le palestre scolastiche a cui sono stati aggiunti 621 milioni di fondi strutturali e nazionali. Sono state riqualificate 363 palestre e altri 335 interventi sono in corso. Per gli Its Academy sono stati investiti 1,5 miliardi di euro per competenze e laboratori e sono circa 41 mila gli iscritti. Per la scuola 4.0 sono state investiti 2,1 miliardi e sono state trasformate quasi 156 mila aule innovative e 7.698 laboratori. Per gli asili nido sono stati investiti tre miliardi più due miliardi di fondi nazionali: sono stati realizzati 173.777 posti. Oltre un miliardo di fondi Pnrr è stato investito per potenziare Stem, orientamento e multilinguismo.

«Il raggiungimento di tutti i target Pnrr - ha spiegato Valditara - è stato possibile grazie a misure di semplificazione, il cosiddetto "modello Genova" e di supporto e accompagnamento oltre ad una proficua collaborazione istituzionale con gli enti locali e a un continuo e positivo confronto con la Commissione Ue».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Vizi dell'immobile, 10 anni per ripararli

Dieci anni per ottenere l'eliminazione dei vizi dell'immobile se il venditore li riconosce e si impegna a porvi rimedio, poiché tale impegno fa sorgere in capo all'acquirente un autonomo diritto alla riparazione soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché al termine annuale previsto dalla garanzia per vizi. Il riconoscimento, inoltre, non richiede necessariamente una dichiarazione formale, ma può risultare anche da comportamenti concludenti. Lo ha affermato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 25138, pubblicata l'8 settembre 2026. La vicenda trae origine dall'acquisto di un immobile che, nei mesi successivi alla compravendita, aveva manifestato numerosi problemi. Gli acquirenti avevano denunciato difetti del manto di copertura, crepe interne ed esterne, distacchi e sconnessioni della pavimentazione, umidità di risalita, condensa, muffa e macchie di umidità, chiedendo il risarcimento dei danni e facendo valere, in via alternativa, la garanzia per vizi della vendita e la responsabilità per gravi difetti dell'opera. Al centro del giudizio era finita, tra l'altro, una comunicazione del marzo 2010, redatta dalla direttrice dei lavori dopo alcuni sopralluoghi, che secondo gli acquirenti documentava il riconoscimento di alcuni vizi e l'impegno a eliminarli. La Corte d'appello di Torino aveva tuttavia ritenuto tardiva la prospettazione di una nuova obbligazione derivante da tale impegno. Una conclusione che la Cassazione ha censurato. Il riconoscimento dei vizi e l'impegno alla loro eliminazione, spiegano i giudici di legittimità richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite, non determinano di per sé una novazione dell'originaria obbligazione di garanzia. Il riconoscimento costituisce invece ammissione della fondatezza delle contestazioni dell'acquirente e produce effetti an-

che sul piano della prescrizione. Se poi il venditore assume l'impegno a eliminare i difetti e tale impegno viene accettato dal compratore, nasce un'autonoma obbligazione di fare che si affianca alla garanzia originaria senza necessariamente sostituirla. Da questa ricostruzione discende la differenza decisiva sul piano dei termini. I diritti alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto continuano a essere soggetti alla prescrizione annuale stabilita dall'art. 1495 c.c. Il diverso diritto ad ottenere l'eliminazione dei vizi, fondato sull'impegno assunto dal venditore, è invece soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Non occorre neppure che il riconoscimento dei difetti sia espresso. La Cassazione ricorda che, ai fini dell'art. 1495, secondo comma, c.c., esso può intervenire tacitamente, attraverso fatti concludenti. La conseguenza è rilevante anche rispetto all'onere di denuncia: il riconoscimento del vizio da parte del venditore esonera infatti il compratore dalla necessità della tempestiva denuncia prevista dalla norma. Tra i comportamenti idonei a manifestare tacitamente tale riconoscimento la Corte richiama, sulla scorta di un proprio precedente del 2024, la sostituzione della cosa da parte del venditore. Nel caso sottoposto al suo esame, quindi, la Corte d'appello non avrebbe dovuto domandarsi innanzitutto se fosse intervenuta una novazione dell'originaria garanzia, ma verificare se la comunicazione successiva ai sopralluoghi contenesse un'effettiva ammissione dei vizi e un impegno alla loro eliminazione, sia pure limitatamente ai difetti in essa riconosciuti. La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso e cassato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata



Decreto 173/2026, finanziabili opere fino a 1 milione per ciascun intervento ammesso

Scuole, fondi per lavori urgenti

Dall'otto per mille 103 milioni per la messa in sicurezza

DI MASSIMILIANO FINALI

Ammonta a 103 milioni di euro la dotazione finanziaria a valere sull'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata all'edilizia scolastica. L'avviso, pubblicato dal Ministero dell'istruzione e del merito, dispone la fruizione delle quote relative al quadriennio 2026-2029, tramite un canale riservato rispetto alle altre aree a cui sono destinati i fondi dell'otto per mille. Gli enti locali potranno presentare domanda fino al giorno 23 ottobre 2026 per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica con carattere di urgenza e indifferibilità. La candidatura dovrà essere presentata tramite la procedura online disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, raggiungibile all'indirizzo ottopermille.indire.it. L'accesso alla piattaforma avviene tramite identità digitale Spid.

li

Ammessi tutti gli enti locali

Tutti gli enti locali possono presentare richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici ad uso scolastico di propria competenza. Nel caso in cui la proprietà dell'edificio pubblico scolastico appartenga a un soggetto o ente pubblico diverso da quello che ne ha la gestione, per proporre l'intervento è necessario acquisire il nulla osta da parte dell'ente proprietario prima dell'inoltro della candidatura. Ciascun ente locale può presentare una sola candidatura di finanziamento per una sola tipologia di intervento. L'intervento candidato deve ri-

guardare un solo edificio pubblico, identificato da un unico codice edificio, e deve essere finalizzato alla realizzazione delle attività previste dal bando. Ai fini

della presentazione della candidatura, è necessario, a pena di inammissibilità, disporre almeno del documento di indirizzo della progettazione, riferito esclusivamente all'intervento candidato e approvato entro la data di invio della candidatura.

Finanziabili solo interventi urgenti

La candidatura deve riguardare una delle seguenti tipologie di intervento, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 173/2026: interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili; interventi locali, miglioramento sismico, adeguamento sismico; interventi conseguenti a episodi

di crollo di solai e controsoffitti; interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta dall'autorità competente; interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza dei solai e dei controsoffitti; interventi di manutenzione straordinaria per la bonifica di elementi contenenti amianto e il ripristino

funzionale delle parti bonificate; interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica, non riconducibili a quelli indicati in precedenza. L'intervento proposto deve pre-

sentare carattere di urgenza e indifferibilità, al fine di garantire il diritto allo studio e di risultare coerente con le finalità del fondo otto per mille. I lavori devono essere terminati entro 36 mesi dalla comunicazione di approvazione della graduatoria.

Contributo fino a un milione di euro

Il finanziamento massimo erogabile per ciascun intervento candidato non può superare l'importo di un milione di euro. Sono ammissibili le spese indicate nel quadro economico di progetto ammesso a finanziamento (sia lavori, sia somme a disposizione), ad esclusione delle spese per forniture di arredi fissi e mobili, nonché traslochi, pulizie, trasferimenti, incluso l'affitto di spazi ed edifici e il noleggio e l'acquisto di strutture temporanee. È ammesso solo il cofinanziamento a carico di fondi propri dell'ente, in misura inferiore al 50% dell'importo complessivo del quadro economico relativo all'intervento candidato.

© Riproduzione riservata



Possono presentare richiesta tutti gli enti locali





La bozza di regolamento Ue riscrive le regole sulle modifiche dei contratti pubblici

Appalti Ue, cade il tabù del 50%

Niente nuova gara per esigenze sopravvenute e impreviste

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Ammesse le modifiche – sostanziali – ai contratti in corso di esecuzione anche oltre il limite del 50%, senza indire una nuova gara; in questi casi la stazione appaltante dovrà pubblicare un documento di sintesi con le ragioni della modifica; unica eccezione le situazioni emergenziali in cui il documento di sintesi potrà essere pubblicato 29 giorni dopo.

Il superamento dell'attuale limite del 50% è previsto nella bozza di regolamento europeo che la Commissione ha emesso il 9 settembre scorso e che potrebbe sostituire le tre direttive del 2014 oggi in vigore (appalti, concessioni e settori speciali). Si tratta di una novità di non poco conto considerando che supera la storica impostazione seguita dal legislatore europeo da decenni, introdotta al fine di assicurare concorrenza e apertura del mercato dei contratti pubblici.

La proposta di regolamento, alla quale diversi paesi membri dell'Unione si oppongono in ragione della diretta applicabilità del regolamento, prevede una disciplina più flessibile - al ricorrere di determinate circostanze - per continuare a dare seguito ad un contratto adeguandone il corrispettivo ma evitando di rifare la gara.

Il principio generale è che

la stazione appaltante può rivedere il contratto modificandolo "a condizione che la modifica non sia sostanziale ai sensi del paragrafo 3 o rientri in uno dei casi di cui al paragrafo 4". In ogni caso la modifica "deve rispondere

a esigenze oggettive sorte durante l'esecuzione del contratto, essere limitata a quanto necessario e appropriato per garantirne l'esecuzione e la continuità e non alterare l'equilibrio economico iniziale del contratto a favore del contraente". Tutti "palletti" che dovranno essere adeguatamente motivati nei provvedimenti amministrativi.

Intanto la norma (articolo 106) prevede (al comma 2) che si considerino "non sostanziali" le modifiche fino al 15%, sempre a condizione che non alteri l'equilibrio economico del contratto. Invece si presumono "sostanziali" le modifiche che si sostanziano in clausole che se inserite all'inizio della procedura "avrebbero modificato le condizioni di concorrenza" oppure se riguardano "l'oggetto del contratto, l'equilibrio economico iniziale a favore del contraente o l'identità del contraente originario", in casi diversi da quelli consentiti.

La proposta ammette le modifiche che non alterino l'equilibrio contrattuale in primo luogo per lavori, forniture o servizi supplementari, quando "il cambio di appaltatore non sia tecnica-

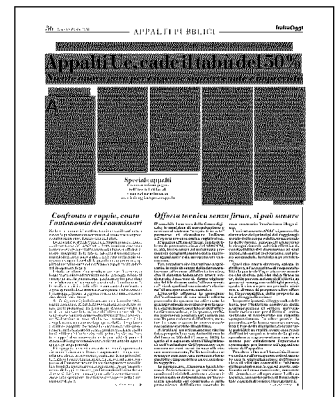
mente o economicamente fattibile, anche a causa dell'interdipendenza dei lavori o dei servizi esistenti o perché comporterebbe un aumento sostanziale dei costi"; in secondo luogo per l'imprevedibilità della modifica, ad esempio: modifiche del quadro normativo, sviluppi tecnologici "significativi", emergenze o crisi di significativo impatto, oppure se l'appaltatore originario è sostituito da altri per fusione o altre ri-

strutturazioni societarie a parità di requisiti.

In questi casi quindi si potrà deliberare un incremento del prezzo dell'appalto anche oltre il 50% però la proposta di regolamento introduce almeno un momento di trasparenza con la pubblicazione da parte della stazione appaltante di "una sintesi pubblica della modifica" (public summary of modification) con "la giustificazione della modifica senza una nuova procedura di appalto".

Unica eccezione: "l'urgenza derivante da una situazione di emergenza" che giustifica la pubblicazione della sintesi 20 giorni dopo che è stata decisa. Rimane fermo che le modifiche di un contratto non possono essere utilizzate per porre rimedio a carenze nell'esecuzione da parte dell'appaltatore che non siano giustificate da circostanze al di fuori del suo controllo.

© Riproduzione riservata





Confronto a coppie, conta l'autonomia dei commissari

Nella valutazione delle offerte tecniche con il confronto a coppie le preferenze dei commissari devono essere espresse autonomamente, distinte una dall'altra.

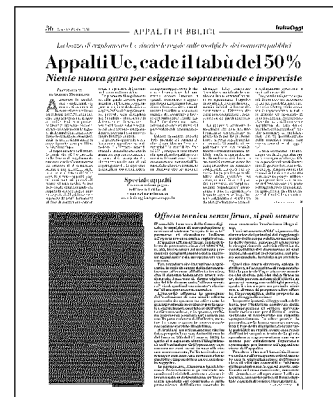
Lo ha stabilito il TAR Campania Napoli, prima sezione, con la sentenza del 14/9/2026 n. 5196 in una controversia inerente una gara per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione comunale di importo sotto soglia UE all'esito della quale venivano impugnati i verbali di aggiudicazione per errata applicazione del metodo del confronto a coppie in violazione del disciplinare di gara.

I giudici accolgono il ricorso dopo avere verificato che, in luogo di procedere all'attribuzione dei punteggi in base al criterio citato, la commissione giudicatrice ha proceduto ad un'ulteriore valutazione discrezionale: "In relazione alla verifica analitica delle offerte mediante il confronto a coppie generato dalla matrice, si assegnano i sotto riportati punteggi attribuiti a seguito di ulteriore analisi discrezionale dei dati ottenuti".

A tale riguardo i giudici campani ricordano che l'Adunanza plenaria n. 16 del 2022 aveva affermato a chiare lettere che le preferenze dei commissari devono avvenire in modo autonomo e distinto l'una dall'altra e, come tale, devono essere correttamente verbalizzata dalla commissione. Si deve dare atto quindi che ogni commissario abbia compilato autonomamente la propria tabella triangolare o a matrice completa. Se invece la coincidenza delle preferenze e l'indistinzione dei singoli giudizi annullano quella irriducibile individualità che, nella prima fase del 'confronto a coppie', deve necessariamente contraddistinguere il giudizio del singolo commissario, si sta violando la legge di gara e i principi generali.

Ed è proprio quanto è avvenuto nel caso di specie visto che non c'è alcuna risultanza comprovante che ogni commissario abbia, in autonomia, compilato la propria tabella, laddove la verbalizzazione dell'operato in tal senso compiuto dal Commissione costituisce adempimento ineludibile ai fini della correttezza della sua azione. Di qui l'annullamento dell'aggiudicazione, per l'irrimediabile vizio che su di essa si riverbera in conseguenza della scorretta conduzione delle operazioni di valutazione da parte della Commissione di gara.

— © Riproduzione riservata —





Offerta tecnica senza firma, si può sanare

E' sanabile l'assenza della firma digitale; le modalità di autenticazione e accesso al sistema "acquisti in rete" permette di ricondurre l'offerta all'operatore economico registratosi.

E' quanto afferma l'Anac, con la delibera di precontenzioso del 23/9/2026, n. 369, in riscontro ad un'istanza presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da un operatore economico.

Era accaduto che la stazione appaltante, in sede di esame della documentazione afferente all'offerta tecnica, che il sistema telematico aveva evidenziato l'assenza di firma digitale sia del file denominato "offerta tecnica", sia di quello denominato "relazione" di un operatore economico.

L'Autorità affronta la questione dell'esclusione di una simile offerta partendo da quanto ha affermato la giurisprudenza prevalente per la quale i vizi della sottoscrizione dell'offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, mentre in caso contrario un'eventuale esclusione sarebbe illegittima.

Si tratta di un orientamento che ha fatto proprio la stessa Autorità con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l'offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto.

In particolare, l'Autorità ha richiamato l'orientamento prevalente secondo cui i vizi della sottoscrizione rilevano solo se determinano un'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, essendo in

caso contrario l'esclusione illegittima.

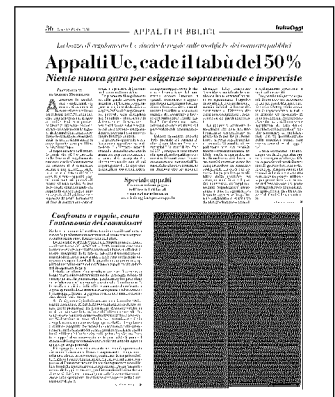
L'orientamento ANAC si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza.

Quel che conta davvero, spiega la delibera, è l'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore economico che deriva, più che dalla firma in sé, dalla presentazione dell'offerta in gara cui conseguono obblighi precisi, quali: il vincolo per un periodo minimo, il divieto di proporre altre offerte, l'irrevocabilità della proposta in caso di aggiudicazione.

In queste ipotesi, si legge nella delibera, per l'indirizzo condiviso della giurisprudenza di settore un'eventuale esclusione per difetto di sottoscrizione si rivelerebbe un rimedio sproporzionato. In altre parole, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall'indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l'operatore economico più idoneo all'aggiudicazione dell'appalto.

Peraltro, afferma l'Autorità, il nuovo codice rafforza questo orientamento con la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti e l'utilizzo della piattaforma Acquisti in rete, utilizzata nel caso esaminato, consente di ricondurre all'operatore l'offerta tecnica, ancorché priva di firma digitale e quindi di sanare l'irregolarità.

— © Riproduzione riservata —





DL AMBIENTE

La VIA serve? La verifica entra in VAS

Le verifiche di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) - tese a capire se un progetto debba o meno essere sottoposto a VIA - vengono inserite direttamente nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale. La semplificazione riguarda i progetti compresi

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), quelli finanziati a valere sul fondo complementare, i progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e quelli connessi alla gestione della risorsa idrica per cui è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Lo prevede il decreto-legge Ambiente approvato il due ottobre scorso in Consiglio dei ministri e in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (si veda *ItaliaOggi* del 03/10/2026). In particolare, l'art. 1 del dl interviene sull'art. 8 del dlgs n. 152/2006 (TU Ambiente) inserendo le "verifiche di assoggettabilità" all'inter-

no dello svolgimento delle procedure di VIA. Cos'è la verifica di assoggettabilità a VIA? Secondo l'art. 19 del dlgs, il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del dlgs stesso. Entro 5 giorni dalla ricezione dello studio, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, se necessario, può chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente per una sola volta. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, entro 15 gior-

ni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Contestualmente, l'autorità pubblica lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, garantendo però riservatezza sulle informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente. Il nuovo intervento normativo non sopprime alcun passaggio sotto il profilo procedimentale, ma punta a rendere l'iter più efficace.

© Riproduzione riservata





Ansaldo energia incorpora Nucleare come business unit

Fusione

L'ad Fabbri: «Puntiamo a investire centinaia di milioni sul settore»

Via libera, dai rispettivi cda, al progetto di fusione, per incorporazione, di Ansaldo nucleare in Ansaldo energia, con la creazione ad hoc della business unit Nucleare. La nuova organizzazione, spiega l'ad del gruppo, Fabrizio Fabbri, nasce con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il ruolo del nucleare nella strategia di crescita del gruppo e di accelerarne lo sviluppo, facendo leva sulla scala industriale e sulla capacità di investimento di Ansaldo energia. «L'operazione si è resa necessaria perché abbiamo intenzione di investire centinaia di milioni sul nucleare - afferma Fabbri - e non avremmo potuto farlo in una società che oggi fattura appena 118 milioni e ha un *order intake* di 89 milioni».

Il nucleare, sottolinea ancora Fabbri, «sta tornando al centro delle strategie energetiche, di lungo periodo, in Europa. Con questa integrazione, rafforziamo ulteriormente il ruolo del nucleare all'interno di Ansaldo energia, unendo competenze specialistiche, capacità industriali e solidità finanziaria. Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo delle attività nucleari del gruppo, contribuendo alla crescita della filiera italiana e al rafforzamento della sicurezza energetica e della competitività del Paese».

L'operazione, chiariscono in azienda, sarà sottoposta ai successivi passaggi autorizzativi, secondo le procedure previste; e il progetto sarà «presentato compiutamente alle organizzazioni sindacali, nell'ambito del previsto percorso di informazione e confronto con le rappresentanze dei lavoratori». All'interno della nuova organizzazione, Daniela Gentile, attualmente ad di Ansaldo nucleare, assumerà il ruolo di *executive vice president nuclear* di Ansaldo energia, guidando la business unit e le iniziative di sviluppo strategico nel settore.

In qualità di produttore di turbine a vapore e generatori anche per centrali nucleari, dicono in azienda, il gruppo metterà a di-

sposizione le proprie capacità consolidate nell'ingegneria, nella produzione, nella gestione della *supply chain* e nei servizi di lungo periodo, garantendo piena continuità alle attività, alle certificazioni, ai programmi in corso e alle relazioni con clienti e partner, nonché una maggiore razionalizzazione dei costi.

«Questa evoluzione organizzativa - afferma Gentile - valorizza la complementarità tra le competenze nucleari sviluppate in oltre 60 anni di attività e le capacità industriali del gruppo. In un mercato in forte crescita, potremo offrire ai clienti un supporto ancora più completo nello sviluppo e nella realizzazione dei programmi nucleari di nuova generazione». La nuova business unit, dunque, nasce con l'obiettivo di proseguire il percorso di Ansaldo Energia nei programmi di estensione della vita operativa degli impianti esistenti, negli *small modular reactor* (Smr), nei reattori avanzati di IV generazione e nei principali progetti internazionali di fusione nucleare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con l'integrazione l'azienda vuole rafforzare il ruolo del nucleare all'interno del gruppo

TERMOVALORIZZATORI, gare entro la fine dell'anno
La Regione Sicilia accelera

Forum
13-15 ottobre
RIGENERAZIONE URBANA
La rigenerazione urbana trasforma la città e lo spazio pubblico in modo accessibile, inclusivo, sostenibile.



Normazione tecnica, l'Ue lancia la versione light più rapida e rivolta a Pmi

Commissione europea

I dubbi di Cen e Cenelec sulla proposta di rivedere il regolamento 1025/2012

Camilla Colombo

Martedì la Commissione europea, conscia che l'attuale sistema di normazione fa fatica a stare al passo con gli sviluppi tecnologici, ha proposto di modernizzare il sistema europeo delle norme per renderlo più rapido e più attrezzato a sostenere gli interessi strategici dell'Ue, aumentando, di conseguenza, la rappresentanza delle piccole e medie imprese. L'obiettivo è rivedere l'attuale legislazione, il regolamento Ue 1025/2012 sulla normazione europea.

Le misure che la Commissione vorrebbe mettere in campo – fra cui scadenze più chiare per l'elaborazione delle norme e un ricorso a specifiche tecniche esterne a determinate condizioni e salvaguardie – dovrebbero ridurre il tempo medio necessario per elaborare una norma da sei a quattro anni. Un accesso più facile e inclusivo da parte delle rappresentanze di Pmi, società civile, mondo accademico e autorità pubbliche nel processo di normazione, come un rafforzamento del coordinamento dell'Unione in materia di standardizzazione internazionale, sono gli ulteriori step di questa proposta di revisione che ora dovrà essere esa-

minata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Ue prima dell'adozione e della conseguente entrata in vigore.

Sebbene il Comitato europeo di normazione (Cen) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) sostengano l'obiettivo di rendere la normazione europea più rapida ed efficace, evidenziano come diversi elementi della proposta rischiano di indebolire il sistema che si intende migliorare. La riforma dovrebbe tendere a rafforzare, e non frammentare, il sistema che l'Europa si è data e che ne sorregge la forza e la competitività. Da decenni questo modello di partenariato pubblico-privato indipendente e basato sul consenso riunisce industria, Pmi, autorità pubbliche, consumatori, ricercatori e parti interessate della società civile attraverso la partecipazione a livello nazionale.

Secondo Cen e Cenelec, quindi, il dibattito legislativo dovrebbe concentrarsi su quattro priorità:

- ① preservare un sistema indipendente e affidabile;
- ② affrontare lentezze e ritardi;
- ③ evitare percorsi paralleli e la frammentazione facendo leva sulle strutture già esistenti;
- ④ rendere sostenibile e affidabile, oltre che largo, l'accesso alle norme.

In definitiva, la revisione del regolamento Ue 1025/2012 dovrebbe rafforzare gli elementi che rendono la normazione europea un fattore chiave per la competitività: indipendenza, consenso, partecipazione nazionale, sostenibilità finanziaria e applicazione globale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





LE DISPOSIZIONI SONO OPERATIVE DAL 29 OTTOBRE 2026

Linee guida del Garante: pixel di tracciamento nelle e-mail richiedono informative privacy e consensi (salvo eccezioni)

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Per mettere pixel di tracciamento nelle e-mail ci vogliono informative privacy e consensi (salvo eccezioni): è quanto prescritto dal Garante della privacy con le Linee guida sull'utilizzo dei "tracking pixel", approvate con il provvedimento n. 284 del 17/4/2026, pienamente operative dal 29/10/2026. A partire da questa data chi usa queste tecniche, utili ad avere la dimostrazione che una e-mail è stata aperta, deve essere in regola. Altrimenti scattano pesanti sanzioni: le verifiche delle prescrizioni sui tracking pixel, tra l'altro, sono comprese nel piano ispettivo del Garante per il secondo semestre del 2026. La platea dei soggetti coinvolti è molto vasta dal

momento che i pixel possono essere inseriti in newsletter, DEM commerciali, messaggi automatici (ad esempio per conferme password). Peraltro, gli obblighi variano in base alla finalità per cui si usano queste minuscole e im-

percettibili immagini. Mentre le informative (anche su più livelli) e il rispetto dei principi (proporzionalità, minimizzazione dei dati) sono obblighi trasversali, per la raccolta del consenso ci sono alcune eccezioni tra cui: finalità di sicurezza, scopi statistici, esigenze tecniche strettamente necessarie, comunicazioni istituzionali e di servizio (ad esempio, avvisi contro frodi e data breach). Per i pixel di tracciamento nelle e-mail di marketing, invece, ci vuole il consenso, che può essere esplicitato nel più generale consenso "marketing". Infine, il destinatario delle

e-mail deve poter scegliere se non ricevere più le e-mail o se continuare a riceverle, ma prive dei tracking pixel.

Anonimato sanitario. I medici di medicina generale (MMG) devono stare molto attenti quando mandano i dati dei propri pazienti a società di ricerca clinica, soprattutto quando ciò avviene sul presupposto che i dati messi in circolo siano anonimi, ma in realtà non è così. E quanto si ricava da una vicenda, in cui ad essere sanzionata (7 milioni di euro) è stata una società im-

pegnata nell'analisi dei dati sanitari e nella ricerca clinica, ma che deve mettere i MMG sul chi va là. Con l'ingiunzione n. 710 del 23/9/2026 il Garante ha contestato la costituzione di una banca dati contenente informazioni sulla salute di un milione di pazienti di 800 MMG. La società si è difesa dicen-

do che si limitava a ricevere dati anonimi inviati dai medici di famiglia, ma per il Garante gli assistiti potevano essere identificati. In questi casi, dice il Garante, i dati devono essere comunque anonimizzati in maniera efficace: e questo o fa la società o, in alternativa, lo devono fare i medici. Nel primo caso i medici sono coinvolti nella catena delle responsabilità con il ruolo di "responsabili esterni del trattamento", da ufficializzare con un apposito contratto. Se, invece, l'incombenza di anonimizzare i dati è scaricata interamente sui medici, sono questi ultimi che, sotto la loro diretta responsabilità, devono osservare le prescrizioni tecniche dettagliate dal Garante. In entrambe i casi i MMG non devono prendere a cuor leggero queste situazioni.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



Energia

Data center: investimenti potenziali da 37 miliardi —p.23

Data center, in Italia investimenti potenziali per 37 miliardi di euro

High Tech

L'associazione Ida chiede regole nazionali certe per passare da progetti a cantieri. Milano prima e Roma segue, l'80% delle superfici in aree già urbanizzate o dismesse

Andrea Biondi

Trentasette miliardi di euro potenziali, una domanda spinta dall'intelligenza artificiale e un ostacolo che gli operatori mettono davanti a tutti: la certezza delle regole. Per i data center italiani la partita si gioca sulla capacità di trasformare gli annunci in infrastrutture operative. La ricerca di mercato 2026 di Ida, l'associazione dei costruttori e operatori, presentata al Data Center Symposium di Roma, quantifica in circa 37 miliardi gli investimenti infrastrutturali cumulati possibili tra il 2026 e il 2036. Una stima legata alla piena attivazione dei progetti qualificati, con previsioni che dipendono dall'energia disponibile, dalle connessioni alla rete, da autorizzazioni, competenze e siti idonei.

Il punto di partenza è una capacità informatica installata a fine 2025 di circa 760 megawatt: 460 commerciali e 300 nei centri delle imprese. Per il mercato commerciale la traiettoria indica 2-2,3 gigawatt entro il 2031.

Ma il portafoglio dei progetti va letto distinguendo le fasi: dei 1.839 MW qualificati, 230 sono in costruzione, 673 in sviluppo e 936 in fase preliminare. Più della metà della capacità futura identificata è dunque ancora nella parte meno matura del percorso. I megawatt censiti misurano dunque un'opportunità industriale, non un calendario certo di accensione. La crescita dipende anche dalla capacità di coordinare reti elettriche e sviluppo dei progetti.

È qui che si inserisce la richiesta del presidente di Ida, Luca Beltrami: «Gli ostacoli sono soprattutto di tipo normativo. Secondo noi, secondo Ida, sarebbe molto interessante se a livello di Paese avessimo una normativa riguardo i data center molto chiara, che desse certezze alle regole nazionali, che copra tutta la nazione». Le Regioni hanno già cominciato a legiferare. Per l'associazione serve una cornice nazionale entro cui lasciare alle discipline regionali i dettagli legati alle esigenze locali.

Dal Governo arriva il riconoscimento della dimensione strategica del settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea: «Oltre 7 miliardi di euro sono già stati investiti e altri 25 miliardi sono stati annunciati per i prossimi anni». Numeri riferiti dal ministro, distinti dalla proiezione decennale della ricerca. Urso rilancia anche Palermo come sede dell'agenzia europea per la sicurezza dei cavi sottomarini nel Mediterraneo: «Auspichiamo che sia Palermo la sede». Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, quella dei data center «è una questione di centralità digitale, ma significa dotarsi di infrastrutture che ci portano ad avere investimenti strategici nel settore digitale».

A sostenere le aspettative è soprattutto l'AI: 53 degli 80 rispondenti alla rilevazione Ida indicano intelligenza artificiale, processori grafici e infrastrutture ad alta densità tra i fattori di crescita.

La geografia si allarga oltre Milano, con Roma secondo polo e opportunità nei corridoi industriali del Nord e nei nodi mediterranei. La ricerca individua 13 aree e corridoi strategici: la vicinanza alle imprese e la connettività internazionale diventano leve per distribuire gli investimenti.

Il valore economico si estende poi all'occupazione. Entro il 2036 lo

scenario, rileva l'indagine Ida, potrebbe sostenere circa 26mila addetti equivalenti a tempo pieno ricorrenti: 11.900 diretti, 11mila indiretti e 3mila indotti.

Non è tutto rose e fiori però. La maggioranza delle imprese rispondenti alla survey segnala la scarsità di profili specializzati come uno dei problemi che rischia fortemente di bloccare lo sviluppo futuro: senza tecnici, anche il capitale disponibile rischia di fermarsi prima dell'entrata in esercizio.

Il confronto con i territori completa il quadro. L'80% delle superfici dei progetti analizzati interessa aree già urbanizzate o dismesse e il restante 20% aree non precedentemente urbanizzate. Il riuso limita il consumo di nuovo suolo, ma restano da affrontare energia, acqua e raffreddamento. Lo studio stima inoltre 67 miliardi di hardware potenzialmente ospitato, una grandezza distinta dagli investimenti infrastrutturali, e un valore aggiunto operativo diretto vicino a 3,9 miliardi annui nel 2036. Il passaggio decisivo sarà rendere realizzabili quei progetti e trattenere in Italia competenze e ricadute economiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ida. Il presidente, Luca Beltrami